REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5
ORISTANO

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO"
CODICE INTERVENTO: 93 – 12 – 33 - B
CIG: 6465202577

CHIARIMENTI DEL 24.11.2015

QUESITO 1) A seguito delle numerose richieste di chiarimento relative alla possibilità che un'Impresa in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 1 cl. III possa partecipare alla presente procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano" in luogo alla categoria OS6 cl. III, così come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, si specifica quanto segue:

Risposta: in conformità alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici n. 149 del 14/09/2011, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato SEZ. V. n. 4481 del 14/09/2011, si ritiene possibile la partecipazione, alla presente gara d'appalto, delle Imprese qualificate nella categoria OG 1 cl. III, in alternativa della categoria prevalente OS 6.
Si riassume quanto segue :

Lavorazione	*Categoria*	*Classifica*	*Qualificazione obbligatoria (si/no)*	*Importo (€)*	*%*	*Indicazioni speciali ai fini della gara*	
						Prevalente o scorporabile	*Subappalta-bile(1)*
OS 6	Finiture di opere generali in materiale lignei, plastici, metallici e vetrosi	III	si	€ 778.821,60	86,81	PREVALENTE	30%
OG1	Edifici civili industriali	*I* ***oppure*** *art. 90 D.P.R. 207/2010*	si	€ 118.316,70	13,19	SCORPORABILE	100%
				€ 897.138,30	**100**		

Oppure

Lavorazione	*Categoria*	*Classifica*	*Qualifica-zione ob-bligatoria (si/no)*	*Importo (€)*	*%*	*Indicazioni speciali ai fini della gara*	
						Prevalente o scorporabile	*Subap-palta-bile*[1]
OG1	Edifici civili industriali	III	si	€ 897138,30	100%	PREVALENTE	30%
				€ 897.138,30	**100**		

Quesito 2) " Con la presente si chiede se è pena di esclusione inserire una copia dell'attestato di sopralluogo invece che l'originale".

Risposta: in conformità a quanto disposto dalla Determinazione dell'ANAC n.1 del 08/01/2015 la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce causa di esclusione in quanto tale adempimento deve essere eseguito prima della fase antecedente alla presentazione dell'offerta, in quanto è volto ad assicurare che il concorrente abbia piena accortezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, qualora il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo, non è motivo di esclusione.